

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della F.LLi RESCA s.r.l. sito a San Giorgio di Piano (BO), in via XXV Aprile 1945, n. 7

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via XXV Aprile 1945, classificato dal Comune di San Giorgio di Piano (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (acque di scarico)" formato dall'unione di acque reflue domestiche (servizi igienici e similari), ed acque meteoriche di dilavamento coperture e piazzali.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giorgio di Piano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 117862 del 14/10/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 43418 del 30/10/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 25007/29448/2015 SN

Prot. n. 43418

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

**Ditta F.Ili Resca S.r.l. con sede in San Giorgio di Piano (BO) Via XXV Aprile 1945 n. 7 - P.I.
00562831206**

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/07/2015 con protocollo n. 29448 e relativa lo stabilimento della ditta F.LLI RESCA S.R.L. sito nel Comune di San Giorgio di Piano, Via XXV Aprile 1945 n. 7

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- o Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- o Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6 , della L. 447/1995;
- o Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006.

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Giorgio di Piano** che con nota prot. n. 9680 del 28/07/2015 si è espresso nel modo seguente: *“Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un ambito produttivo esistente (art. 25.1. delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale), si rilascia ai soli fini urbanistici e per quanto di propria competenza, **parere favorevole**”.*
- **Hera S.P.A.**: *“favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:*
 1. *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento (da classificarsi “acque di scarico”);*
 2. *le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;*

3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta;*
5. *dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
6. *la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo strumento di misurazione delle acque scaricate;*
7. *documentazione fotografica dei sistemi di cui sopra dovrà essere presentata ad Hera SpA;*
8. *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
9. *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (reflui oleosi, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
10. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
11. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
12. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
13. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico." Espresso con nota prot. n. 111862 del 14/10/2015.*

▪ Visti:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente per:

- *Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche*, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 29/10/2015

Il Responsabile SUAP

Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

UNIONE RENO GALLIERA

SUAP

Via Fariselli n.4

40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 14 ottobre 2015

Prot. gen. 117862

ns. rif. Hera spa Data prot.: 21-07-2015 Num. prot.: 0085402

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "F.Ili Resca Srl"- Recupero rottami metallici in Via XXV Aprile 1945 n.7, Località Stiatco – Comune di San Giorgio di Piano.

Unione Reno Galliera SUAP Prot. n. 29847 del 20/07/2015

Pratica n. 25007/29448/2015 SN

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Resca Ivan in qualità di legale rappresentante della Ditta "**F.LLI RESCA SRL**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (ferrosi e non ferrosi) e sottoprodotti della lavorazione industriale, in VIA XXV APRILE 1945 n°7, Località Stiatco - Comune di San Giorgio di Piano (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, le caratteristiche del ciclo produttivo, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche, la localizzazione dello scarico, in relazione a quanto previsto nell'autorizzazione rilasciata dall'Unione Reno Galliera con Provvedimento Finale Unico Prot. N.2814 del 20/02/2012 - Pratica 14690/3115/2011 SN;

verificato dalla documentazione agli atti che la Ditta origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) e acque meteoriche di dilavamento coperture (capannone e tettoia) e area esterna impermeabile, raccolte e immesse nella pubblica fognatura di Via XXV Aprile afferente a depuratore terminale;

verificato dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte in due vasche di prima pioggia (una in serie all'altra) con separazione sabbie e oli coalescente, prima dell'immissione in pubblica fognatura;
verificato dalla documentazione agli atti che i reflui contenenti tracce di oli e grassi sono raccolti in vasca a tenuta (V=1 mc circa), periodicamente svuotata da Ditta autorizzata;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento (da classificarsi "acque di scarico");**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare, allo scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo strumento di misurazione delle acque scaricate;**
- **documentazione fotografica dei sistemi di cui sopra dovrà essere presentata ad Hera SpA;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (reflui oleosi, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della F.LLi RESCA s.r.l. sito a San Giorgio di Piano (BO), in via XXV Aprile 1945, n. 7

ALLEGATO B

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Vista la valutazione di impatto acustico presentata dalla **F.LLi RESCA s.r.l.** che attesta il rispetto del piano di zonizzazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano;

Visto che il Comune di San Giorgio di Piano non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato; si inserisce nella presente Autorizzazione Unica Ambientale la matrice acustica con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della F.LLi RESCA s.r.l. sito a San Giorgio di Piano (BO), in via XXV Aprile 1945, n. 7

ALLEGATO C

SETTORE AMBIENTE

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

Bologna, 17/08/2015

Rif. Prat. Suap 25007/29448/2015

Riferimento: 11.19.0/619/2015 (ex fasc Provincia di Bologna 11.9.3/12/2006)

OGGETTO: F.lli Resca S.r.l sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO). - Codice Fiscale: 02230720373; P.IVA: 00562831206

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO)

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. Reno Galliera e pervenuta a questa Città Metropolitana di Bologna in data 20/07/2015, in atti al PG. n. 91990

si attesta l'iscrizione al **n. 91990 del 20/07/2015** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE di RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a	mc*
				3.529	1.970
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa		

¹ ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

			CER:120101-120102-150104-160117-170405-200140		
TIPOLOGIA	3.2		Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:110501-110599-120103-120104-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-200140		
TIPOLOGIA	5.1		Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed int. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER: 160106-160116-160117-160118-160122		
TIPOLOGIA	5.7		Spezzoni di cavo conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8		Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170401-170411		
	5.16				
TIPOLOGIA	5.19		Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	19.290	-
TIPOLOGIA	3.1.3 lett. c)		Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:120101-120102-150104-160117-170405-200140		
TIPOLOGIA	3.2.3 lett. c)		Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:110501-110599-120103-120104-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-200140		
TIPOLOGIA	5.1.3		Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili CER:160106-160116-160117-160118-160122		
TIPOLOGIA	5.7.3 lett. a)		Spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8.3 lett. a)		Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170401-170411		
TIPOLOGIA	5.16		Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: 160214-160216-200136		
TIPOLOGIA	5.19		Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		

* capacità di stoccaggio istantanea

2. **Operazione di recupero R13**

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 3.529 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) I rifiuti costituiti da bombole di gas vuote (Cer 160116) potranno essere conferiti solo dopo aver verificato l'avvenuta bonifica eseguita da ditta specializzata. Tale operazione di bonifica dovrà essere attestata da idonea certificazione.

3. **Operazione di recupero R4**

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 3.529 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.1: massimo 3.000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.500 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 200 tonn/anno

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di recupero, mediante trattamento, dei RAEE non pericolosi, di cui alle tipologie 5.16 e 5.19, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII ed VIII

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della Città Metropolitana di Bologna, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 387,40 € che vanno versate a favore della Città Metropolitana di Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità

- conto corrente postale n. 7791401 intestato a Città Metropolitana di Bologna - Servizio Tesoreria Via Zamboni, 8, - 40126 BOLOGNA (Italia) Servizio Tesoreria;
- bonifico bancario Banca Carisbo IBAN Code: IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450; SWIFT CODE: IBSPIT2B, Via Farini, 22, 40100 Bologna (Italia).

- e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

5. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, rimane la seguente:

- relazione tecnica generale a firma di Manca Gian Carlo Antonio, datata 18/09/2008, trasmessa agli atti P.G. n. 396025 del 29/09/2008 (fasc. 11.9.3/12/2006) ;
- planimetria scala 1/200 e relativa legenda, a firma di Manca Gian Carlo Antonio, datata febbraio 2014, trasmessa agli atti P.G. n. 113629 del 17/07/2014 (fasc. 11.9.3/12/2006)

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice di amministrazione digitale)

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società F.LLi RESCA s.r.l. per l'impianto sito a San Giorgio di Piano (BO), in via XXV Aprile 1945, n. 7, dove viene svolta l'attività di recupero di rottami metallici.

**II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) relativa alla società **F.LLi RESCA s.r.l.** per l'impianto sito a San Giorgio di Piano (BO), in via XXV Aprile 1945, n. 7, dove viene svolta l'attività di recupero di rottami metallici. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano);
- Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 (Soggetto competente Città metropolitana di Bologna);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di

¹ Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

- rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la **F.LLi RESCA s.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵,
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **F.LLi RESCA s.r.l.**, C.F. 02230720373, P.IVA 00562831206, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), in via XXV Aprile 1945, n. 7, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Gian Carlo Antonio Manca, in qualità di procuratore speciale di **F.LLi RESCA s.r.l.** per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Giorgio di Piano in data 16/7/2015 al Prot. n. 29448/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento, comunicazione in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995, comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006;
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 29847 del 20/7/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 20/7/2015 al Prot. n. 91990/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, ad A.r.p.a. e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto,
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 95389 del 29/7/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti;
- Hera Spa con propria nota Prot. 117862 del 14/10/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 14/10/2015 al Prot. n. 120037/2015, ha trasmesso alla Città

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto;

- Il S.U.A.P. del Unione Reno Galliera con propria nota Prot. 43418 del 30/10/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 30/10/2015 al Prot. n. 126586/2015, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto;
- Il referente AUA della Città metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, preso atto del silenzio assenso del Comune di San Giorgio di Piano per la matrice acustica ed acquisito il parere della competente U.O. della Città metropolitana di Bologna per la matrice rifiuti, ha proposto l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 18/11/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

 **Suap**
sportello unico per le attività produttive

Pratica 25007/29448/2015 SN



PROVVEDIMENTO FINALE UNICO N. 48273 del 27/11/2015

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/07/2015 con protocollo n. 29448 e relativa allo stabilimento della ditta F.LLI RESCA S.R.L. sito nel Comune di San Giorgio di Piano, Via XXV Aprile 1945 n. 7

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- o Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- o Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995;
- o Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006.

Visto il provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Bologna – Determinazione dirigenziale n. 2892/2015, PG n. 134158 del 19/11/2015;

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

RILASCIATA

alla società **F.lli Resca S.R.L.** con sede in **San Giorgio di Piano (BO) Via XXV Aprile 1945 n. 7 P.I. 00562831206**, per l'impianto di produzione sito nel Comune di San Giorgio di Piano, Via XXV Aprile 1945, 7, Autorizzazione Unica Ambientale che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- o Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- o Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o 6 , della L. 447/1995;
- o Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006.

subordinata al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, di cui agli **Allegati A, B e C** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'ordinamento, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

A norma del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013 la presente autorizzazione è valida fino al 26/11/2030

Sei mesi prima dalla data di scadenza dovrà essere richiesto il rinnovo.

San Giorgio di Piano 27/11/2015

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005